



REP. N.543/2026

COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

CONTRATTO DEI LAVORI DI LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO

PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOC. MADONNA DELLE

GRAZIE - FUMONE FINANZIATO DA: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA. M4 C1 I1.1 CUP:H53C25000480006 CIG: B92A8AB8B8

P.N.R.R. - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE

SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" - MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E

RICERCA" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO

DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO

ALL'UNIVERSITÀ" INVESTIMENTI 1.1 "PIANO PER GLI ASILI NIDO E

SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA

PRIMA INFANZIA".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di febbraio
nella Residenza Municipale di Fumone.

Innanzi a me dott. Franco Loi, Segretario Comunale,

autorizzato a rogare gli atti del Comune in forma pubblica

amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C) del

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono personalmente comparsi:

- da una parte il Sindaco Campoli Matteo, Responsabile

dell'Ufficio Tecnico, il quale agisce in nome e per conto ed

interesse del **Comune di Fumone** - codice fiscale **00224450601,**

che di seguito verrà denominato per brevità "Stazione Appaltante".

- dall'altra parte il Sig. Zeppieri Michele nato a Ripi (Fr) il 29/10/1950, C.F. ZPP MHL 50R29 H324U in qualità di legale rappresentante della ditta **ZEPPIERI MICHELE** con sede in Ripi (FR), Via Spulla 21, C.F. **00219890605** che di seguito verrà denominata per brevità "Ditta Appaltatrice".

Le costituite parti, della cui identità personale e dichiarate funzioni sono certo, mi chiedono di far constare quanto segue per pubblico contratto.

PREMESSO

- che nel Programma triennale delle opere pubbliche vigente, risulta ricompreso l'intervento "LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOC. MADONNA DELLE GRAZIE - FUMONE" finanziato da: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M4 C1 I1.1 - CUP:H53C25000480006- che con avviso pubblico del 17/03/2025 prot U. 41142 del Ministero dell'Istruzione e del Merito è stata chiesta l'adesione al finanziamento di asili nido, nonché per la candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation

EU;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 08/11/2025 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Alfredo Delfi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone al n. 689, per la realizzazione dell'intervento "LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOC. MADONNA DELLE GRAZIE - FUMONE" finanziato da: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M4 C1 I1.1 - CUP:H53C25000480006", per un importo complessivo di 400.000,00;

- che con Determinazione del Responsabile del servizio n. 284 del 11/11/2025 avente ad oggetto "PNRR FUTURA (M4 C1 I1.1) - LAVORI DI RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOC. MADONNA DELLE GRAZIE. AVVISO PUBBLICO 17 MARZO 2025, PROT. N. 41142 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: H53C25000480006. DETERMINA A CONTRARRE E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA SUA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE" si è dato avvio alla procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui all'oggetto con mandato alla SUA della Provincia di Frosinone per lo svolgimento delle attività di selezione;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 33 del 27/01/2026, detti lavori sono stati aggiudicati in favore della ditta "ZEPPIERI MICHELE", con sede a Ripi, Via Spulla n.

21 C.F. ZPPMHL50R29H324U / P.I. 00219890605, che ha offerto il ribasso del 4,7%, il quale applicato all'importo a base d'asta determina un importo contrattuale pari ad € 265.718,59 oltre IVA al 10% pari ad € 26.571,85, per un totale complessivo pari ad € 292.290,44;

- che il, Sindaco Matteo Campoli, ai sensi dell'art. 14 del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e da me Segretario Comunale reso edotto sulle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del citato D.P.R. 445/2000, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente con la Ditta contraente.

Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

Il Comune di Fumone, come sopra rappresentato, conferisce alla Ditta Appaltatrice che, come sopra rappresentata accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera denominata RICONVERSIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO DA DESTINARE AD ASILO NIDO IN LOC. MADONNA DELLE GRAZIE.

La ditta appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo

allegati o richiamati.

Articolo 2. Importo contrattuale

L'importo contrattuale dei lavori oggetto del presente contratto è di euro 255.872,67 oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 9.845,92 ed € 67.002,56 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, per complessivi € **265.718,59 (duecentosessantacinquemilasettecentodiciotto/59)**, oltre IVA al 10%. La contabilizzazione sarà effettuata da parte del Comune di Fumone ai sensi e con le tempistiche di cui all'art. 143 del DPR 207/10. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è consentita una anticipazione del 30% dell'importo stimato dell'appalto, dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale applicato per il periodo necessario. I pagamenti in acconto e a saldo verranno effettuati dalla stazione appaltante in conformità a quanto sopra riportato.

Articolo 3. Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità contenuti nelle norme di cui al D.lgs. n. 36/2023. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e l'elenco prezzi unitari. Ad integrazione delle norme citate, l'appaltatore si obbliga a

rispettare le prescrizioni di cui al Capitolato Generale

d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19.4.2000,

n. 145, che qui

si intendono integralmente richiamate e trascritte. Il

presente contratto d'appalto si intende stipulato a misura. E'

ammesso il subappalto nei termini di legge.

Articolo 4. Termini per l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è

stabilito in giorni **95 (novantacinque)** naturali, consecutivi e

continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori stessi, da redigersi a cura dell'Ufficio Tecnico alla

presenza del Direttore dei lavori. Le eventuali sospensioni e

riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restano

disciplinate dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti

fanno consensualmente ed espresso rinvio dichiarando di

conoscerne ed accettarne il contenuto.

Articolo 5. Penale per i ritardi.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori in

confronto al termine prefissato, verrà applicata, ai sensi

dell'art. 113/bis comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una

penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo

contrattuale.

Articolo 6. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri imposti

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

La ditta appaltatrice è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore si obbliga, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Fondi PNRR - M.C.I.,", e i loghi dell'Unione Europea e del Comune di Fumone. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse, comunque, anche dei soggetti attuatori.)

L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla relazione sul

rispetto dei principi DNSH.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie.

La ditta appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini, e degli accordi locali integrativi dello stesso settore in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura come previsto nel capitolato generale d'appalto.

La ditta appaltatrice è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

La ditta appaltatrice è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se

assunti al di fuori della Regione Lazio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Lazio durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

La ditta appaltatrice è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. La ditta appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. La ditta appaltatrice e, suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. A tal fine, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza quadrimestrale.

Nei casi di inottemperanza agli obblighi di cui al presente

articolo, accertate dalla stazione appaltante o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante stessa comunicherà alla Ditta appaltatrice e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, fino a quando dall'Ispettorato del lavoro medesimo non venga accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi cui sopra, ciò al fine di consentire che il pagamento pieno all'impresa delle somme medesime non sia effettuato sino a quando non sia stata accertata la soddisfazione degli obblighi predetti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, il Comune di Fumone procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.

Per la sospensione del pagamento di cui sopra, la ditta Appaltatrice non potrà opporre eccezione di sorta al Comune, neppure a titolo di risarcimento del danno.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la ditta appaltatrice invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, il Comune di Fumone può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto.

Articolo 9. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari offerti, secondo quanto meglio precisato all'art. 3 che precede;
- il piano di sicurezza e coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- il POS quale piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Ditta Appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legge.

Il Direttore dei lavori dovrà vigilare sull'osservanza del/i piano/i stesso/i, mentre il direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del loro rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori; tali piani dovranno

essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

Al presente contratto, ove consentito, si applica l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 68 cosiddetto "decreto Aiuti". Diversamente, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile. Si potrà applicare il prezzo chiuso, se ed in quanto applicabile al presente contratto.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dello stesso articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. Garanzia Fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

La ditta appaltatrice, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, garanzia definitiva dell'importo di € 13.286,00 a mezzo di polizza fidejussoria N.ro 06/01/21/3258126, rilasciata in data 10/02/2026 dalla Finanziaria Romana S.p.A. agenzia di Roma (Rm).

La suddetta garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, alla sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori.

Articolo 13. Polizza R.C. decennale.

La ditta appaltatrice è obbligata a stipulare, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Fumone da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, la ditta appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

La ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15. Tracciabilità dei pagamenti.

L'appaltatore si obbliga a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute nella Legge

136/2010, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega

al Governo in materia di normativa antimafia.

Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al capoverso

precedente, la Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare al

Comune di Fumone gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati di cui dell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010

entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi.

Art. 16. Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause

di risoluzione contrattuale:

a) violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;

b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi alla gestione dell'appalto;

c) quando l'impresa appaltatrice si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;

d) quando cede ad altri, sia direttamente che indirettamente e senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i diritti e gli obblighi inerenti al presente appalto;

e) un cumulo di penalità il cui ammontare sia superiore al 10%

dell'importo contrattuale;

f) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art. 1453 e segg. del C.C.

g) il fatto che le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

Qualora la ditta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali, o non osservi le prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, ovvero si mostri lenta, negligente o inadempiente, incorrerà nella rescissione del contratto di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 36/2023 nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La

stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 17. Domicilio dell'appaltatore.

Agli effetti amministrativi e giudiziari, l'appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio in Fumone presso la sede Comunale.

Articolo 18. Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Frosinone.

Articolo 19. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.) sono a totale carico della ditta appaltatrice.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal

giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 20. Trattamento dei dati personali.

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. la Stazione appaltante informa la ditta appaltatrice che "titolare" del trattamento dei dati raccolti è il Comune di Fumoner e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente contratto, "responsabili" del suddetto trattamento sono i responsabili dei servizi interessati.

Articolo 21. Rinvio.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 36/2023, così come stabilito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente atto, formato e

stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 18 (diciotto) pagine a video e la presente sin qui.

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

IL COMUNE DI FUMONE

Matteo Campoli

PER LA DITTA APPALTATRICE

Michele Zeppieri

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Loi

Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Loi